

Provincia di Biella

Subingresso nella titolarità di concessione preferenziale d'acqua sotterranea mediante un pozzo ad uso Civile, originariamente intestata alla Pia Unione Figlie di Carità della SS. Annunziata, assentito al Comune di Occhieppo Superiore (BI) con D.D. n° 167 del 10.02.2026. PRAT. OCCHIEPPO SUPERIORE2

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 167 del 10.02.2026

(omissis)

Il Dirigente/Responsabile

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

di riconoscere, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii, salvi i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, al COMUNE DI OCCHIEPPO SUPERIORE – Cod. fiscale: 81001490028 – con sede in Piazza Vittorio Veneto n. 8 – 13898 OCCHIEPPO SUPERIORE (BI) - il subingresso nella titolarità della Concessione assentita con D.D. 26 ottobre 2006 n° 3.830 alla “Pia Unione Figlie di Carità della S.S. Annunziata” - C.F. 01869580017 - per derivare metri cubi annui 1 (uno) d'acqua sotterranea da falda freatica, mediante un pozzo ad uso Civile, in Località Via C. B. Mosca n° 12 - in Comune di Occhieppo Superiore - (Fg. n° 7 - particella n° 390) – Cod. R.O.C.: BI – P – 0341 - Fascicolo provinciale: OCCHIEPPO SUPERIORE2 – Cod. Utenza Regionale: BI10397 – Scadenza: 25 ottobre 2036;

di stabilire che la concessione continuerà a restare vincolata agli obblighi e condizioni prescritti dal disciplinare n° 1.738 di Rep. - sottoscritto in data 11 luglio 2004 e approvato con la D.D. 3.830/2006 (omissis).

Il Dirigente / Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 1.738 di Rep. del 11 luglio 2004

Art. 7 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano;

in caso di accertata interferenza, l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari al fine del monitoraggio della falda (omissis).

Il Funzionario Tecnico

Responsabile del Procedimento

Geom. Lucio MENGHINI